



## COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

### PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del  
Comune il \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi fino al  
\_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

### **DECRETO DEL SINDACO**

#### REGISTRO GENERALE

n. 106 del 03/12/2013

**OGGETTO:** Ingiunzione di Pagamento n. 6/rec/12 – R. G. 88/13 della Regione Puglia – Servizio Contenzioso Amministrativo, notificata il 25/11/2013 ed assunta al protocollo generale al n. 28382 in pari data, per recupero somma. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

### **IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che in data 25/11/2013 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento con la quale la Regione Puglia – Servizio contenzioso amministrativo intima a questo Ente *“di versare entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente e con le modalità di seguito riportate, la complessiva somma di € 2.175.352,57.....”*

**RICHIAMATA** la nota in data 27/11/2012, con la quale questo Ente ha contestato, a mezzo dell'Avv. Antonio Pancallo, la pretesa della Regione Puglia.

**RITENUTO**, pertanto, per tutte le motivazioni già contenute nella nota dell'Avv. Pancallo prima menzionate e per le ulteriori che il legale incaricato vorrà evidenziare, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10 .

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“”Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere””* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). .... comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune..... ”;*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E C R E T A**

- 1) proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata in data 25/11/2013, con la quale la Regione Puglia – Servizio contenzioso amministrativo chiede a questo Ente *“di versare entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente e con le modalità di seguito riportate, la complessiva somma di € 2.175.352,57.....”;*
- 2) di nominare l'Avv. Antonio Pancallo, libero professionista con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10, legale di fiducia di questo Ente, e conferire, pertanto, incarico al medesimo legale di proporre opposizione alla predetta ingiunzione;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO  
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

